



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

(Provincia di Agrigento)

Allegato "B"

DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2024.

INDICE

- Art. 1** - Oggetto del contratto
- Art. 2** - Durata del contratto
- Art. 3** - Valore del contratto
- Art. 4** - Soggetti ammessi a partecipare
- Art. 5** - Requisiti di partecipazione alla gara
- Art. 6** - Avvalimento
- Art. 7** - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti - divieti
- Art. 8** - Documentazione comprovante il possesso dei requisiti
- Art. 9** - Criteri di aggiudicazione
- Art. 10** - Modalità di presentazione delle offerte
- Art. 11** - Garanzie a corredo dell'offerta
- Art. 12** - Commissione giudicatrice
- Art. 13** - Modalità di svolgimento della gara e verifica dei requisiti
- Art. 14** - Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alle prestazioni oggetto di contratto
- Art. 15** - Aggiudicazione definitiva e adempimenti conseguenti
- Art. 16** - Stipula del contratto e attivazione del servizio
- Art. 17** - Accesso agli atti: differimento ed esclusione
- Art. 18** - Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
- Art. 19** - Acquisizione dei documenti di gara
- Art. 20** - Ricorso
- Art. 21** - Norme applicabili

Codice CIG ZE12A27758



ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha per oggetto principale la procedura aperta nell'ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha una durata di anni **5** (cinque) a decorrere dal 01/01/2020 al 31/12/2024 con possibilità di rinnovo alla scadenza, previa adozione di formale provvedimento, se consentito dalla normativa vigente.

ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha un valore € **35.000,00 + I.V.A. se dovuta** per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2024.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE (art. 45, D.Lgs. n. 50/2016)

- 1.** Sono ammessi a partecipare alla gara, ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016:
- a) le società commerciali e le società cooperative;
 - b) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra i soggetti di cui alla lettera a);
 - c) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) e b);
 - d) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a) e b), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 - e) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
- 2.** I consorzi di cui alla lettera b) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E' vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- 3.** Non possono partecipare alla gara coloro che si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Sono esclusi dalla gara i concorrenti per i quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.



ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 4, **a pena di inammissibilità**, devono possedere i seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016):

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) i divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, D.Lgs. n. 50/2016):

c) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

d) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;

e) Iscrizione nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o nel registro delle imprese delle commissioni provinciali per l'artigianato, se l'impresa è italiana o straniera residente in Italia, ovvero nel corrispondente registro professionale dello stato di appartenenza, per le attività oggetto dell'appalto;

Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83, D.Lgs. n. 50/2016):

f) avere uno sportello operativo nel Comune di Campobello di Licata o impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad istituire uno sportello operativo;



ART. 6 – AVVALIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

3. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali, se richiesti, o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

4. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

5. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

6. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

7. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

8. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

9. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione dell'eventuale garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

10. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

11. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

12. E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

13. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.



ART. 7 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI - DIVIETI (art. 48 D.Lgs. n. 50/2016)

1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 5, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.

2. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.

3. E' consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **non ancora costituiti**. In tale caso essi dovranno, **a pena di esclusione:**

a) indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;

b) sottoscrivere l'offerta da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;

c) assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

4. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **già costituiti**, dovranno, **a pena di esclusione:**

a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti ai raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;

b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla legge.

c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento,

5. E' vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. La violazione del divieto comporta l'esclusione dalla gara di tutti i raggruppamenti temporanei e di tutti i consorzi partecipanti nonché di tutte le ditte partecipanti in forma individuale alla gara.

6. E' vietata l'associazione in partecipazione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. E' vietata inoltre qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti.

7. In caso di fallimento del mandatario l'ente potrà proseguire il contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario, purché in possesso dei requisiti necessari. In caso di fallimento di uno dei mandanti il mandatario, qualora non indichi altro soggetto subentranti in possesso dei requisiti di idoneità previsti, sarà tenuto alla



esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti adeguati.

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI

1. Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione.

2. L'ente provvederà ad accertare d'ufficio l'assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Resta in ogni caso fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 nonché la documentazione probatoria dei requisiti di capacità tecnico professionale dichiarati in sede di gara.

3. Per l'accertamento delle cause di esclusione nei confronti di **concorrenti non stabiliti in Italia**, l'ente potrà richiedere ai concorrenti medesimi di fornire i necessari documenti probatori ovvero alle autorità competenti la necessaria collaborazione. Qualora nessun documento o certificato venga rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea, potrà essere prodotta una dichiarazione giurata ovvero (negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione) una dichiarazione resa dall'interessato dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ovvero a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del paese di origine o di provenienza.

4. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale è dimostrato:

a) per i concorrenti italiani o stranieri residenti in Italia: mediante accertamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.;

b) per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, mediante produzione del certificato di iscrizione unito da attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è rilasciato dal registro professionale o commerciale istituito nel paese di residenza;

5. Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale è dimostrato mediante la presentazione dei seguenti documenti:

- Certificato attestante l'operatività dello sportello bancario o dichiarazione di impegno a renderlo operativo e disponibile.

ART. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità di seguito indicate.

2. I criteri di valutazione delle offerte sono i seguenti:

A) ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO - Max. Punti 80

Elementi di valutazione e punteggi

1. Tasso passivo applicato sull'utilizzo della anticipazione di tesoreria:



Si fa riferimento al tasso Euribor a tre mesi, base 365 giorni, rilevato il primo giorno di ogni trimestre ed espresso in termini di punti percentuali in aumento/diminuzione.

Da 1 a 10 punti

Al tasso più basso saranno attribuiti 10 punti. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante l'applicazione della seguente formula:

$(T_{min} : T_v) \times 10$, dove T_{min} è il tasso minimo e T_v è il tasso da valutare.

2. Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa:

Si fa riferimento al tasso Euribor a tre mesi, base 365 giorni, rilevato il primo giorno di ogni trimestre ed espresso in termini di punti percentuali in aumento/diminuzione

Da 1 a 10 punti

Al tasso più alto saranno attribuiti 10 punti. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante l'applicazione della seguente formula:

$(T_v : T_{max}) \times 10$, dove T_v è il tasso da valutare e T_{max} è il tasso massimo.

3.1 Nessun addebito delle spese vive di servizio (esclusa imposta di bollo)

Da 0 a 25 punti

25 punti per l'accettazione piena della clausola, nessun punto se non viene accettata la clausola.

3.2 Canone per la gestione del servizio

Da 0 a 25 punti

25 punti per il servizio reso in forma gratuita.
Alle offerte a titolo oneroso con relativa % di riduzione del canone a base d'asta, sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante l'applicazione della seguente formula:



$(\% \text{ riduz. Cba} : \text{Cba}) \times 25$, dove Cba è la base d'asta e % riduz. Cba è la percentuale di ribasso offerta.

4. Nessun addebito di spese (esclusa imposta di bollo) per la tenuta di conti fuori Tesoreria Unica

Da 0 a 10 punti

10 punti per l'accettazione piena della clausola, nessun punto se non viene accettata la clausola.

B) ELEMENTI INERENTI L'ISTITUTO BANCARIO – Max. Punti 10

Elementi di valutazione e punteggio

- 1. N° di enti quali Regione/Province/Comuni/ASL nell'ambito regionale per i quali si è svolto (o si sta svolgendo) il servizio di tesoreria (ultimi cinque anni periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2018)**

Da 0 a 10 punti

n.2 punti per ogni ente gestito – max 10 punti

C) ALTRI ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE Max. Punti 10

Elementi di valutazione e punteggio

- 1. Corresponsione all'Ente di contributi annui a sostegno di iniziative a carattere istituzionale, con un minimo annuo pari ad €. 1.000,00.**

Da 0 a 10 punti

Zero punti se non vi è alcun contributo, o se inferiore al minimo previsto, 10 punti al contributo massimo. Alle altre offerte intermedie, ossia superiori al minimo previsto, sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante l'applicazione della seguente formula:

$(C_v : C_{max}) \times 10$, dove C_v è il contributo annuo da valutare e C_{max} è il contributo annuo massimo.



Le offerte in percentuale devono essere contenute entro la seconda cifra decimale. Inoltre, nel procedimento di calcolo e di attribuzione del punteggio saranno considerate le cifre fino ai millesimi (3 cifre dopo la virgola).

Inoltre, in riferimento ai parametri A1 e A2 e a chiarimento del processo di valutazione e calcolo si riporta il seguente esempio:

Tasso Euribor, a tre mesi, base 365 rilevato = 3%;

1) si suppone la seguente offerta in aumento pari a + 0,132%, il tasso Euribor offerto sarà pari a $\frac{3 \times 0,132}{100} = 0,004$; $3 + 0,004 = 3,004\%$;

2) nel caso di offerta in diminuzione pari a - 0,132%, il tasso Euribor offerto sarà pari a $\frac{3 \times 0,132}{100} = 0,004$; $3 - 0,004 = 2,996$.

ART. 10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare un'offerta formulata esclusivamente sul portale Consip MEPA www.acquistinretepa.it con le modalità di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016. E' pertanto necessario che gli operatori economici siano iscritti (registrati) e abilitati alla piattaforma MEPA di Consip.

2. L'offerta contiene:

_ "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

_ "OFFERTA ECONOMICA".

3. La "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara:

a) la domanda di partecipazione alla gara, obbligatoriamente redatta in lingua italiana da rendere utilizzando l'apposito modello predisposto dalla stazione appaltante (allegato C), che dovrà contenere, **a pena di esclusione dalla gara**, la dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto notorio (anch'essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5 nonché tutti gli altri elementi ritenuti utili e necessari. La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, **a pena di esclusione**, ovvero da un procuratore (in tal caso e sempre **a pena di esclusione**, va allegata anche la relativa procura);

b) lo schema di convenzione sottoscritto digitalmente per integrale accettazione dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario lo schema di convenzione dovrà essere sottoscritto, **a pena di esclusione**, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio;

c) garanzia provvisoria di € 700,00 pari al 2% del valore del contratto, costituita secondo le modalità indicate al successivo articolo 11;



4. La mancanza di uno o più documenti tra quelli indicati e irregolarità significative nella documentazione presentata, comporteranno l'esclusione dell'impresa dalla gara.

5. L'“OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere, **a pena di esclusione dalla gara**, l'offerta per i fattori economici e qualitativi ed essere sottoscritto digitalmente, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante ovvero da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di discordanza tra l'offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per il Comune. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta, unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà essere presentata dall'impresa capogruppo e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti.

6. La documentazione e l'offerta dovranno pervenire **pena l'esclusione dalla gara**, entro le ore **13,00** del giorno **31/10/2019**.

7. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE e eventuale documentazione integrativa, la domanda di partecipazione, l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, con le modalità di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), utilizzando preferibilmente la modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento dell'offerta presentato all'interno della RdO (Richiesta di Offerta) da portale Consip MEPA dall'operatore economico, in relazione alla presente procedura, dovrà essere preventivamente convertito in formato aperto, standard e non modificabile (PDF, PDF/A) e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera s) del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 80/2005 e ss.mm.ii.

ART. 11 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA (art. 93, D.Lgs. n. 50/2016)

1. I concorrenti dovranno produrre, all'atto della presentazione dell'offerta, una garanzia provvisoria di € 700,00 pari al 2% (dueper cento) del valore del contratto, mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria.

2. La garanzia provvisoria deve avere una durata di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Essa copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

3. La garanzia provvisoria sarà svincolata entro 30 giorni dall'aggiudicazione della gara contestualmente all'atto con cui viene comunicata l'aggiudicazione ai non aggiudicatari.

ART. 12 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La valutazione delle offerte, sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal competente organo.



ART. 13 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E VERIFICA DEI REQUISITI

1. La procedura aperta per l'aggiudicazione della gara si svolgerà presso la residenza municipale secondo le modalità di seguito indicate.
2. In seduta pubblica che si terrà il giorno **04-11-2019** alle ore **10:00**. Il Presidente della commissione procederà alla verifica della documentazione amministrativa al fine di riscontrare la completezza e la regolarità della stessa e stabilire l'ammissione dei concorrenti alla gara. La presentazione della documentazione amministrativa incompleta, irregolare e inesatta comporterà l'esclusione dalla gara. Se necessario il responsabile del procedimento, sentita la Commissione di gara, potrà invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentate.
3. Successivamente, il Presidente della Commissione verificherà le offerte. Dopo aver dato lettura ad ogni singola offerta ed averne verificato la completezza e la regolarità, la Commissione giudicatrice procederà, limitatamente alle sole offerte riscontrate regolari e prima di procedere all'apertura di altre offerte, alla sua valutazione, attribuendo i punteggi secondo le modalità indicate al precedente articolo 9. Al termine della lettura di tutte le offerte la Commissione procederà a totalizzare i punteggi ottenuti dai singoli concorrenti e a redigere la graduatoria finale.
4. Per le offerte anormalmente basse si applica l'articolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. terminate le operazioni per l'attribuzione dei punteggi, la Commissione formulerà la graduatoria delle offerte sulla base dei punteggi attribuiti e dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
6. A parità di punteggio complessivo si procederà a sorteggio, ai sensi dell'articolo 77 del R.D. n. 827/1924.

ART. 14 - PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile e dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. n° 50/2016, l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine.

ART. 15 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. L'aggiudicazione provvisoria verrà sottoposta ad approvazione del responsabile del servizio finanziario, il quale vi provvede mediante apposita determinazione entro 10 giorni.
2. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, che è impegnativa per il solo aggiudicatario. L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
4. Entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva l'amministrazione procederà alla verifica, in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria:



- a) dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
- b) dei requisiti di capacità tecnico-professionale, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti già sorteggiati.

5. Nel caso in cui dalla verifica di cui al comma 4 emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, con conseguente nuova aggiudicazione nonché all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza.

ART. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per ragioni di urgenza connessi all'attivazione del servizio entro la data del 01/01/2020, il contratto verrà stipulato entro 10 giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva.

2. Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità elettronica e con le forme previste sul MEPA e secondo le norme di legge vigenti.

3. Faranno parte integrante del contratto la convenzione, l'offerta economica, la garanzia fidejussoria nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente disciplinare di gara, dalla convenzione o dai documenti di gara.

4. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto.

5. Il servizio dovrà essere attivato entro e non oltre il 01/01/2020. Nel caso in cui, entro tale data, non abbia avuto luogo la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario sarà obbligato alla esecuzione anticipata.

ART. 17 - ACCESSO AGLI ATTI: DIFFERIMENTO ED ESCLUSIONE (art. 53, D.Lgs. n. 50/2016)

1. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Il diritto di accesso è differito ed i relativi atti non possono essere comunicati a terzi o essere resi noti:

– fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, relativamente all'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione e all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare le offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato le offerte;

– fino all'approvazione dell'aggiudicazione, relativamente alle offerte presentate.

3. Il diritto di accesso è escluso relativamente a:

a) informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) pareri legali acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative al contratto;



4. L'esclusione di cui al comma 2, lettera a) non si applica nei confronti del concorrente che richieda l'accesso agli atti in vista della difesa in giudizio dei propri interessi relativamente alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso.

ART. 18 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.Lgs. n. 196/2003

1. Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando.

2. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Campobello di Licata (AG) ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili".

3. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.

4. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.

5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campobello di Licata ed il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Affari Finanziari.

ART. 19 - ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

1. Il bando di gara, il presente disciplinare, lo schema di convenzione e tutti i documenti allegati sono reperibili, anche sul profilo di committente di questo comune al seguente indirizzo www.comune.campobellodilicata.ag.it. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al responsabile del procedimento Dott. Fortunato Pitrola – Responsabile del Settore Affari Finanziari reperibile ai numeri telefonici tel. 0922 - 889224 / fax 0922 - 879805 e alla e-mail: f.pitrola@legal.comune.campobellodilicata.ag.it.

ART. 20 - RICORSO (art. 204, D.Lgs. n. 50/2016)

1. Ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, gli atti relativi alla presente procedura di affidamento sono impugnabili, alternativamente, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Siciliana ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



ART. 21 - NORME APPLICABILI

1. Per quanto non espressamente indicato e non derogato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel:

- Codice Civile;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazione ed integrazioni;
- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- regolamenti comunali e legislazione speciale in materia.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Fortunato Pitrola